



*Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*  
*Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative*  
DIREZIONE GENERALE PER LE DIGHE E LE INFRASTRUTTURE IDRICHE  
IL DIRETTORE GENERALE

Ai Concessionari e Gestori degli sbarramenti di ritenuta di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 507, del 1994  
(elenco allegato)

e, p.c. agli Uffici della Direzione Generale  
Loro sedi

**Oggetto:** Opere di Derivazione - Primi adempimenti - Definizione ambito di competenza

L'entrata in vigore<sup>1</sup> del "Regolamento per la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e l'esercizio degli sbarramenti di ritenuta" a far data dal 20 luglio 2024, prevede l'attivazione<sup>2</sup> di una nuova disciplina di controlli, in capo ai soggetti gestori e/o concessionari delle grandi dighe per le opere di derivazione dai serbatoi e di adduzione all'utilizzazione, comprese le condotte forzate.

Le operazioni di verifica sui predetti controlli sono suddivise per legge<sup>3</sup> tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome; il criterio di ripartizione delle competenze, oltre a confermare per questa Direzione che le attività di vigilanza sulle opere di derivazione si limitano a quelle "connesse agli sbarramenti di ritenuta di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 507 del 1994", attese le pluralità di soluzioni tecniche adottate per i diversi impianti, circoscrive l'ambito di attività dello Stato, secondo le seguenti specifiche caratteristiche:

a) in caso di utilizzo della risorsa idrica con restituzione in alveo: l'opera di presa e le opere comprese tra la presa e la restituzione in alveo naturale, escluse le centrali idroelettriche e di pompaggio e gli altri impianti industriali;

b) in caso di utilizzo della risorsa idrica senza restituzione in alveo: l'opera di presa e le opere successive alla presa, sino e compresa la prima opera idraulica in grado di regolare, dissipare o disconnettere il carico idraulico di monte rispetto alle opere di valle, ovvero la prima opera idraulica di ripartizione della portata derivata.

Il Regolamento sopra citato, inoltre alle lettere h), i) ed l) del comma 2, dell'Art.2, specifica ulteriormente le esclusioni dell'ambito di applicazione della norma e quindi della competenza statale.

Ciò premesso, considerata l'entrata in vigore della normativa, viste le disposizioni transitorie di cui al comma 1, dell'Art. 39, specificatamente dedicate all'attuazione progressiva degli adempimenti previsti dalla normativa, si ritiene che i soggetti in indirizzo, in questa fase di avvio dell'applicazione della norma, debbano trasmettere, entro il 30 settembre il nominativo del Responsabile tecnico ex Art. 6, ovvero confermare quanto già notificato nelle precedenti note agli atti. Tale comunicazione, preliminare e propedeutica alla attività di cui al già citato Art.39, dovrà essere redatta secondo il format allegato alla presente [All.1], si raccomanda nella nota di trasmissione di indicare la denominazione della diga con l'indicazione del numero di archivio di questa Direzione.

<sup>1</sup> DM n. 94 14 maggio 2024 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - del 5.07.2024, n. 156

<sup>2</sup> in ottemperanza al dettato di cui all'art. 6 comma 4-bis della Legge 1 agosto 2002, n.166

<sup>3</sup> decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, che modifica il comma 4-bis dell'art. 6 della legge 1 agosto 2002, n. 166 ed introduce i commi 4-ter e 4-quater



MIT

[dgdigheidrel@pec.mit.gov.it](mailto:dgdigheidrel@pec.mit.gov.it)

Considerata la necessità di individuare e catalogare i singoli elementi che costituiscono l'opera di derivazione al fine di definire il riparto di competenze delle attività di controllo in capo ai soggetti in indirizzo, viste le tempistiche stabilite dalla già citata norma transitoria, si ritiene necessario che – sempre entro il termine temporale prima indicato – venga inviato a questa Direzione uno schema sintetico delle opere di derivazione con l'indicazione dell'opera idraulica che si ritiene essere terminale del perimetro di riparto di competenze.

La verifica di quanto inviato sarà effettuata da questa Direzione a partire dal mese di ottobre e, dell'esito di tali accertamenti, sarà dato riscontro mediante riunioni dedicate in videoconferenze plenarie con i soggetti gestori e concessionari, organizzate per Uffici tecnici, alle quali saranno invitate a partecipare anche le amministrazioni concedenti la risorsa idrica.

Il citato “*Regolamento*” si dovrà applicare, altresì, a tutte le eventuali opere di derivazione con prelievo della risorsa idrica direttamente dal lago artificiale, anche se gestite da differente concessionario/gestore della grande diga; si chiede, quindi, di comunicare i riferimenti dei soggetti che esercitano un uso congiunto della risorsa, secondo la modalità specificata, sempre entro il termine indicato.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Ing. Angelica Catalano)



**MIT**

[dgdigheidrel@pec.mit.gov.it](mailto:dgdigheidrel@pec.mit.gov.it)